

COMUNE DI BELLUSCO

(Provincia di Monza e della Brianza)

REPUBBLICA ITALIANA

**CONTRATTO DI RENDIMENTO ENERGETICO PER LA CONCESSIONE
DEL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E RIQUALIFICA DEGLI
IMPIANTI CON LA PREDISPOSIZIONE DEGLI STESSI AI SERVIZI
SMART CITIES MEDIANTE IL RICORSO AL FINANZIAMENTO
TRAMITE TERZI. CIG. N. 767317477E – CUP N. H53G17000320004.**

Rep. n. 450 del 15.11.2018

L'anno duemiladiciotto, il giorno quindici del mese di novembre, nella sede del Municipio, avanti a me Dott.ssa Lucia Pepe, Segretario del Comune di Bellusco, autorizzata a rogare nell'interesse del Comune gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi:

- Bettini Alberto Carlo nato a Monza il 09.02.1966, il quale dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione del Comune di Bellusco (codice fiscale 03352640159 e partita IVA 00749010963) che rappresenta nella sua qualità di Responsabile del Settore Territorio, a ciò abilitato in forza del decreto del Presidente dell'Unione n. 5 del 16.01.2018 di attribuzione funzioni di cui agli artt. 107 e 109 del D.lgs. n. 267/2000, chiamato nel proseguo del presente atto "Amministrazione",

- il Procuratore Speciale, come da rispettivo Atto Notaio Dr. Nicola Atlante, Rep. n. 56127 Racc. 28303 del 22.02.2018, Sig. Borghese Fabio, nato a Roma il 07.06.1965 e residente a Roma in via passeggiata di Ripetta n. 11, C.F. BRGFBA65H07H501H in forza di Procura Speciale rilasciata dalla società ENEL SOLE S.r.l., con sede legale in Roma in viale di Tor di Quinto 45/47, che interviene in questo atto in qualità di

Procuratore speciale, del Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito in data 12.10.2018 Rep. n. 15295 presso Notaio in Roma Dr. Paolo Cerasi di Luigi tra la società ENEL SOLE S.r.l. (mandataria), con sede legale in Roma, Viale di Tor di Quinto 45/47, codice fiscale 02322600541 e P.IVA 05999811002 e la società TEA RETELUCE S.r.l. (mandante) con sede legale in Mantova, via Taliercio n. 3, codice fiscale e P.IVA 02399890207, chiamato nel proseguo del presente atto “Concessionario”,
della identità personale di entrambi i contraenti io Segretario rogante sono personalmente certo;
Espressamente e spontaneamente le parti dichiarano di voler rinunciare all'assistenza dei testimoni e lo fanno con il mio consenso.

PREMESSO

- che, al fine di conseguire il miglioramento della qualità del servizio di illuminazione pubblica e, pertanto, di realizzare un conseguente risparmio energetico, nel rispetto dei requisiti tecnici di sicurezza degli impianti e delle vigenti norme sul contenimento dell'inquinamento luminoso, il Comune di Bellusco in qualità di capofila dell'Aggregazione dei comuni di Bellusco, Besate, Casarile e Siziano costituita con la stipula in data 12.04.2017 della 'Convenzione regolante i rapporti per partecipare in forma aggregata al bando del programma operativo regionale FESR 2014-2020 ASSE PRIORITARIO IV – AZIONE IV.4.c.1.2. – INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E LA DIFFUSIONE DI SERVIZI TECNOLOGICI INTEGRATI', con determinazione a contrarre n. 282/4 in data 18.12.2017 del Responsabile del Settore Territorio, ha dato mandato alla Centrale Unica di Committenza della Provincia di Monza e delle Brianza di indire

una gara aperta ad evidenza pubblica avente ad oggetto l'affidamento della concessione del servizio di pubblica illuminazione, inteso come l'esercizio, la manutenzione ordinaria, programmata-preventiva e straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione, ivi compresa la fornitura di energia elettrica e le attività tese all'adeguamento normativo, riduzione dell'inquinamento luminoso ed al conseguente risparmio energetico mediante la realizzazione di interventi di riqualificazione ed ammodernamento dei punti luce esistenti attraverso la fattispecie del finanziamento tramite terzi;

- che a seguito di gara a mezzo di procedura aperta, con determinazione dirigenziale n. 908 del 20.06.2018 la Centrale Unica di Committenza della Provincia di Monza e della Brianza ha proposto l'aggiudicazione a favore del Concessionario;

- che ai sensi dell'art. 32, comma 10, del D.lgs. 50/2016 non si è proceduto a comunicare l'esito del provvedimento di aggiudicazione in quanto unico partecipante e l'avviso in merito all'esito della gara è stato regolarmente pubblicato in data 24.10.2018 sulla G.U.R.I.;

- che le verifiche d'Ufficio in ordine alle dichiarazioni rese dal Concessionario in sede di gara hanno dato esito positivo ovvero è stata riscontrata la veridicità di quanto dichiarato ai sensi del DPR n. 445/2000;

- che con determinazione n. 138 del 03.08.2018 del Responsabile del Settore Territorio il medesimo contratto è stato aggiudicato al Concessionario.

TUTTO CIÒ PREMESSO

le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

Art.1 – Premesse.

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 – Oggetto.

Il Comune di Bellusco, come sopra rappresentato, affida al Concessionario che, come sopra rappresentato, accetta, la concessione del servizio di pubblica illuminazione ed avente ad oggetto l'attività di conduzione, manutenzione ordinaria, programmatica, preventiva e straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Bellusco, ivi inclusa la fornitura dell'energia elettrica, nonché i lavori di riqualificazione, ammodernamento, messa a norma e adeguamento normativo dei medesimi, mediante la fattispecie del Finanziamento Tramite Terzi, di cui al D.lgs. 115/2008, il tutto come meglio specificato nel Capitolato d'oneri (nel proseguo per brevità "Capitolato"), nel Progetto Definitivo posto a base di gara (nel proseguo per brevità "Progetto definitivo"), nonché nell'offerta tecnica presentata dal Concessionario in sede di gara (nel proseguo per brevità "Offerta tecnica").

I sopracitati documenti, nella fattispecie il Capitolato e i suoi allegati, il Progetto definitivo e i suoi allegati e l'Offerta tecnica sono depositati presso il Comune di Bellusco e sono da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il valore presunto della concessione, per tutta la durata della ammonta complessivamente alla cifra di € 3.667. 919,20

Art. 3 – Durata.

La durata della concessione del servizio di pubblica illuminazione è di anni 20 (venti) decorrenti dalla data del verbale di consegna degli impianti redatto in contraddittorio tra le parti, che dovrà essere redatto entro il termine del 03.12.2018 prossimo venturo . In caso di consegna frazionata dell'impianto, la data di riferimento per il calcolo del termine del contratto è quella relativa al primo verbale di consegna. Tale data farà fede anche in caso di consegna degli impianti sotto riserva di legge.

Art. 4 – Canone.

L'Amministrazione comunale pagherà al Concessionario, per il pieno e perfetto adempimento del presente contratto, un canone annuale come di seguito determinato alla luce di quanto espresso in sede di offerta economica presentata dal Concessionario e depositata presso il Comune di Bellusco, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto.

Canone complessivo così composto:

- canone per la fornitura energetica: € 69.127,59

(sessantanovemilacentosette/59)

- canone di gestione: € 32.744,65 *(trentaduemilasettecentoquarantaquattro/65)*

- canone di riqualificazione: € 80.042,47 *(ottantamilaquarantadue/47)*

oltre ad oneri della sicurezza pari ad € 1.481,25 *(millequattrocentottantuno/25)*.

Il canone anzidetto si intende onnicomprensivo e relativo a tutte le obbligazioni assunte dal Concessionario.

Il canone di fornitura energetica ed il canone di gestione nonché gli oneri di sicurezza dovranno essere fatturati con cadenza bimestrale posticipata, mentre il canone di riqualificazione dovrà essere fatturato con cadenza annuale, la prima annualità sarà fatturata al raggiungimento attestato dalla D.L. del concedente del raggiungimento del 50% dei lavori di efficientamento. Il saldo delle fatture da parte dell'Amministrazione concedente è previsto a 30 gg d.f..

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 106 comma 4 del Codice, l'Amministrazione accetta sin d'ora che i propri debiti verso l'Aggiudicatario relativi al canone di riqualificazione siano ceduti dal Concessionario stesso al soggetto finanziatore (cessione pro-soluto).

Art. 5 – Revisione dei prezzi.

La revisione dei prezzi è disciplinata dall'art. 39 del Capitolato.

Ai sensi dell'art. 39.1 del Capitolato, il valore del canone annuo di gestione sarà oggetto di indicizzazione annuale parametrata all'indice ISTAT – FOI, mentre il canone annuo di fornitura energetica sarà parametrato alle variazioni del costo dell'energia.

Art. 6 – Finanziamento tramite terzi degli interventi di riqualificazione, ammodernamento, messa a norma e adeguamento.

Gli interventi richiamati nella Parte II del Capitolato ed esplicitati nel dettaglio nel Progetto Definitivo, intesi quali progettazione, fornitura, esecuzione interventi, direzione lavori e collaudo di tutto quanto necessario a consentire il contenimento dei consumi energetici, la messa in sicurezza, l'adeguamento alle norme vigenti, nonché l'adeguamento alle norme sull'inquinamento luminoso saranno effettuati, sulla base di quanto ulteriormente proposto in sede gara, con la fattispecie del Finanziamento Tramite Terzi (ovvero del Concessionario), di cui al D.lgs. 115/2008 e, pertanto, senza oneri di investimento in capo all'Amministrazione concedente.

Il Concessionario provvederà alla loro realizzazione, sostenendo tutte le spese d'investimento necessarie e recuperando tali spese (comprehensive degli oneri finanziari) mediante il trattenimento del risparmio energetico e delle economie gestionali generate. In particolare, l'investimento s'intenderà ripagato entro la scadenza del contratto con tutti i risparmi attesi generati dagli interventi proposti (risparmio energetico ed economie gestionali). Pertanto, l'ammortamento degli investimenti realizzati dal Concessionario, comprensivo di tutti i relativi costi, sarà a totale rischio del medesimo e non costituirà in alcun modo onere per l'Amministrazione concedente, il tutto come risultante dal Piano economico finanziario presentato in sede di gara ed in maniera coerente con la matrice dei rischi allegata al Capitolato.

A tal proposito, il Concessionario ha dichiarato la sostenibilità economica degli interventi e la remunerabilità dell'investimento e della conseguente gestione del servizio.

Art. 7 - Risparmio energetico atteso e relativo monitoraggio.

Ai sensi dell'art. 2.1 del Capitolato, sono definiti i seguenti valori tecnici di definizione degli obiettivi del contratto sulla base dei quali saranno orientate le azioni di controllo, verifica, monitoraggio durante l'intera durata della concessione.

Sulla base dei risultati conseguiti e mantenuti nel tempo saranno altresì regolate le clausole sanzionatorie, risarcitorie e/o risolutive del presente contratto.

Obiettivo 1: Massimo consumo complessivo annuo in kWh/p.to luce 170

Obiettivo 2: Ore di accensione annue degli impianti (Tolleranza +/- 30 ore) 4.125.

Il rispetto dei seguenti parametri e la dimostrazione del loro conseguimento con le modalità previste dal Capitolato è vincolante ai fini dell'approvazione della relazione annuale e del conseguente pagamento della rata annua indicata in sede di offerta. In caso contrario verranno applicate le penali di cui al successivo articolo 14 punto 4.

Tali parametri obiettivo sono derogati il primo anno del contratto sino al completamento dei lavori di riqualifica previsti dal Progetto in conformità al cronoprogramma facente parte del progetto stesso.

Il parametro 1 potrà essere ricalibrato dall'Amministrazione comunale dopo il 5° anno di contratto in funzione delle mutate condizioni degli impianti anche per l'aumento dei punti luce in ambiti particolari.

I risparmi energetici e gestionali conseguenti la realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica, ambientale, di razionalizzazione gestionale e di valorizzazione previsti dal Capitolato e dal Progetto Definitivo sono indicati nel

prospetto di Energy Saving del progetto definitivo posto a base di gara. In particolare il risparmio energetico minimo garantito in relazione agli interventi di riqualifica è pari al 72%.

Qualora il concessionario non raggiungesse la quota di risparmio energetico minimo garantito dalla realizzazione degli interventi di riqualifica o non ottenesse le economie gestionali previste, i costi aggiuntivi prodotti da tale circostanza graveranno esclusivamente sul concessionario così come, i maggiori guadagni derivanti da maggiori risparmi energetici/gestionali rispetto a quanto previsto saranno fruiti esclusivamente dal concessionario.

Art. 8 – Obblighi ed oneri delle parti.

Gli obblighi ed oneri derivanti dal contratto in capo al Concessionario ed al Concedente sono definiti nel dettaglio all'interno del Capitolato ed in particolare all'art. 7 ed all'art. 8.

Il Concessionario si obbliga ad eseguire il contratto alle condizioni, patti e modalità previsti dal Capitolato, dall'Offerta tecnica e dai seguenti elaborati che fanno parte del Progetto definitivo relativo all'aggregazione dei Comuni di Bellusco, Besate, Casarile e Siziano, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 21.04.2017:

- cronoprogramma;
- elenco prezzi unitari;
- elaborati progettuali.

Le parti dichiarano di avere sottoscritto per integrale accettazione i documenti e gli elaborati elencati al punto precedente, che restano depositati agli atti dell'Amministrazione comunale concedente e qui si richiamano quali parti integrali del presente contratto.

Le parti si obbligano, in particolare, a rispettare tutte le condizioni del Capitolato, dell'Offerta tecnica e dell'Offerta economica.

Il Concessionario si impegna a redigere e rispettare il Piano di Sicurezza di cui al D.lgs. 81/08 ed a consegnare entro 30 giorni dalla comunicazione della avvenuta aggiudicazione, il Piano Operativo di Sicurezza di cui di cui al D.lgs. 81/2008, nonché a redigere, entro 60 giorni dalla sottoscrizione del verbale di consegna degli impianti, il progetto esecutivo.

Costituisce, in particolare, preciso obbligo contrattuale dell'aggiudicatario adempiere a tutte le prescrizioni, obblighi, indicazioni derivanti dalla partecipazione del comune al bando LUMEN di Regione Lombardia del Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020 Asse Prioritario IV – Azione IV.4.c.1.2. 'Interventi per il miglioramento dell'efficienza energetica degli impianti di illuminazione pubblica e la diffusione di servizi tecnologici integrati'. Il mancato adempimento di tali obblighi che comportasse la perdita del contributo a fondo perduto da parte dell'Amministrazione concedente per colpa o inadempienza del Concessionario comporterà l'applicazione di una penale pari al 5% del valore totale del contratto.

Art. 9 - Prestazioni a carico del Concessionario.

Il Concessionario ha l'obbligo di espletare il servizio oggetto del presente contratto secondo le modalità e le tempistiche contenute nel Capitolato, nei suoi allegati, con le integrazioni dell'Offerta tecnica presentate in sede di gara.

In particolare, i contenuti delle caratteristiche generali del servizio, le prescrizioni di carattere generale, nonché le principali prestazioni a carico del Concessionario sono riportati nel Capitolato e nel Progetto definitivo.

Art.10 - Fornitura dell'energia elettrica.

Con l'assunzione del servizio, il Concessionario deve provvedere nel più breve

tempo possibile alla volturazione, a proprio carico dei contatori dell'energia elettrica che alimentano gli impianti oggetto del contratto. In ogni caso, il Concessionario è tenuto a scontare dalle prime fatture emesse un importo corrispondente a quanto dovuto dall'Amministrazione concedente al fornitore di energia elettrica per il pagamento di fatture relative a consumi energetici successivi alla data di avvio del servizio ovvero ad effettuare una nota di credito secondo la modalità richiesta dall'Amministrazione stessa.

Art. 11 - Manutenzione ordinaria, programmata-preventiva e straordinaria degli impianti, reperibilità e pronto intervento.

Ai sensi della Parte III del Capitolato, il Concessionario è tenuto a mantenere in esercizio tutti gli impianti consegnati, secondo le modalità previste nel Capitolato e nell'Offerta tecnica, nonché ad effettuare un continuo controllo di tutti i parametri funzionali e della conformità alle leggi vigenti e/o che saranno tali nel corso dell'appalto.

Gli impianti saranno riconsegnati, a termine del contratto, in perfetta efficienza e perfetto stato di adeguamento normativo, fatto salvo il normale deterioramento d'uso.

Il servizio d'illuminazione pubblica è garantito, per tutta la durata del contratto, alle condizioni meglio descritte nel Capitolato e nell'Offerta tecnica, secondo le quali il Concessionario ha l'obbligo di intervenire tempestivamente per ripristinare la funzionalità degli impianti a seguito di guasti a qualsiasi causa dovuti, mediante il ricorso a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione e sostituzione di apparecchi e componenti dell'impianto stesso.

Art. 12 - Consegna e riconsegna degli impianti.

Con l'assunzione del servizio è redatto, in contraddittorio fra le parti, un verbale di

consegna degli impianti oggetto del presente contratto, affidati al Concessionario.

Dalla data del suddetto verbale, decorrono le responsabilità a carico del Concessionario secondo quanto indicato nel Capitolato.

Al termine del periodo contrattuale, tutte le apparecchiature e gli impianti, compresi i loro accessori, manufatti e fabbricati che li contengono dovranno essere riconsegnati dal Concessionario all'Amministrazione concedente in perfetta efficienza e rispondenza alle norme e nello stato di fatto, di manutenzione e di funzionalità in cui si trovano, salvo il normale deperimento d'uso.

Art. 13 - Realizzazione degli interventi proposti.

Il Concessionario dovrà realizzare tutti gli interventi richiamati nella Parte II del Capitolato ed esplicitati nel dettaglio nel Progetto Definitivo, con quanto ulteriormente proposto in sede di Offerta tecnica, entro 365 giorni dall'inizio dei lavori, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 15; egli dovrà provvedere a tutte le spese inerenti la progettazione esecutiva, direzione lavori, sicurezza, fornitura materiali, allestimento e autorizzazioni cantieri, posa in opera e collaudo, nonché a tutte le ulteriori spese riportate nel citato Capitolato.

Si dà atto che entro 60 giorni dalla sottoscrizione del verbale di consegna degli impianti, il Concessionario dovrà presentare il progetto esecutivo degli interventi di cui al presente articolo redatto dal progettista illuminotecnico indicato in sede di gara e contenente i materiali indicati in sede di gara nel rispetto delle prescrizioni del capitolo 4.2.3 del Progetto definitivo posto a base di gara. L'Amministrazione comunale concedente si impegna a provvedere alla verifica e validazione ai sensi dell'art. 26 del Codice nonché all'approvazione del progetto esecutivo entro e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione, fatte salve le tempistiche necessario per eventuali necessità di adeguamento del progetto o per la richiesta di eventuali pareri

e prescrizioni.

L'inizio dei lavori avrà luogo entro una settimana dall'approvazione del progetto esecutivo, previa nomina da parte dell'Amministrazione concedente del Coordinatore della sicurezza e del Responsabile del Collaudo.

Al termine dell'esecuzione degli interventi, dovrà essere consegnata all'Amministrazione tutta la documentazione tecnica elencata nel Capitolato con l'evidenza delle eventuali variazioni effettuate nel corso dei lavori e si procederà con le operazioni di collaudo che dovranno concludersi entro 30 giorni dalla data di fine lavori.

Il Concessionario riconosce che gli interventi proposti, così realizzati, saranno acquisiti immediatamente al patrimonio comunale; nessun diritto potrà vantare il Concessionario medesimo nei confronti dell'Amministrazione in relazione a detti lavori e, in particolare, nessuna corresponsione di somme a qualunque titolo potrà essere pretesa, salvo il canone previsto dal presente contratto.

Art. 14 – Termini di esecuzione e penali.

È prevista la seguente penale per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei singoli lavori, previsti dal Capitolato, dal Cronoprogramma e dall'Offerta tecnica: € 1.100,00 (0,3% del valore netto del contratto) giornaliera per ogni stabile e/o impianto di illuminazione pubblica.

Sono previste le seguenti penali per deficienze del servizio:

1) € 16,00 (0,5% del canone annuo di gestione al giorno per impianto, quadro elettrico) per i ritardi superiori a dieci minuti, nell'accensione e spegnimento degli impianti;

2) € 10,00 (0,3% del canone annuo di gestione) al giorno a punto luce fino ad un massimo di 10 gg, per le seguenti mancanze che si possono verificare anche

singolarmente:

- il mancato rispetto dei programmi di manutenzione degli stessi;
- il mancato rispetto dei tempi di esecuzione delle altre prestazioni oggetto dell'appalto;
- il mancato rispetto del caricamento dei dati di ogni singolo punto luce nel data-base del sistema di telecontrollo e tele gestione entro 30 giorni dall'ultimazione lavori;
- la mancata disponibilità delle informazioni attraverso il sistema informativo.

3) € 16,00 (0,5% del canone annuo di gestione) fino ad un massimo del 10% del canone annuo di gestione per ogni ora di ritardo su segnalazione di pronto intervento;

4) per il mancato raggiungimento degli obiettivi di cui al capitolo 2.1:

- a. una riduzione percentuale del canone annuo di fornitura energetica pari all'aumento percentuale del consumo massimo in kWh / punto luce obiettivo;
- b. una riduzione percentuale del canone annuo di gestione pari allo sconfinamento (in aumento o in diminuzione) del range di accensione annua obiettivo in kWh.

Qualora il Concessionario avesse accumulato penali per un importo pari o superiore al 10% del valore del canone annuo del contratto, sarà automaticamente ritenuto inadempiente e l'Amministrazione potrà pretendere la risoluzione del contratto ai sensi e con le modalità previste dall'art. 176 del Codice.

Art. 15 – Controlli.

Durante l'esecuzione del presente contratto, l'Amministrazione ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni, a suo insindacabile giudizio, con o senza preavviso, sempre e comunque alla presenza del Concessionario o del suo rappresentante o del responsabile tecnico.

L'Amministrazione ha altresì facoltà di prendere visione, in qualsiasi momento, dei

registri di manutenzione e di tutta la documentazione in genere inerente il contratto.

Eventuali irregolarità riscontrate rispetto a quanto previsto nel Capitolato ed a quanto proposto in sede di gara saranno immediatamente notificate per gli opportuni adempimenti di competenza.

Art. 16 – Cauzione definitiva.

Il Concessionario, a garanzia degli impegni da assumere con il presente contratto, ha costituito cauzione definitiva, pari al 10% dell'importo del presente contratto ai sensi dell'art. 103 del Codice dei contratti pubblici, a mezzo di polizza fideiussoria n. 7548001 – 7526801 rilasciata in data 15.10.2018 dalla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. filiale di MERC-RET-LARG-CORP di Euro 183.395,96 (*centoottantatremilatrecentonovantacinque/96*), tale cauzione è ridotta del 50% rispetto all'importo calcolato ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016, in quanto le parti hanno dichiarato che il Concessionario è in possesso di certificazione ISO 9001:2015 ai sensi del comma 7 dell'art. 93 del medesimo decreto legislativo.

La polizza e la certificazione sono depositate presso il Comune di Bellusco, parte integrante e sostanziale del presente atto.

La suddetta cauzione sarà progressivamente svincolata nei limiti e con le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Art. 17 – Polizza assicurativa.

Ai sensi dell'art. 103 comma 7 del Codice, il Concessionario presta polizza assicurativa n. XIT0005726LI in data 01.11.2018 della società AXA Corporate Solutions Assurance S.A., avente copertura per eventuali danni alle opere in esecuzione, per l'importo di € 1.000.000,00 (*unmilione/00*), per eventuali danni subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale degli impianti ed opere anche preesistenti e che prevede come massimale contro la responsabilità

civile verso terzi l'importo di € 1.000.000,00 (*unmilione/00*), depositata presso il Comune di Bellusco, parte integrante e sostanziale del presente atto.

La polizza assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

A far data dall'assunzione del servizio ovvero alla data del 31.10.2018 il Concessionario ha stipulato inoltre una polizza assicurativa n. 388752410 con la società Generali Italia S.p.a. sede legale Mogliano Veneto, depositata presso il Comune di Bellusco, parte integrante e sostanziale del presente atto, che tiene indenne l'Amministrazione da tutti i rischi derivanti dallo svolgimento del servizio e che prevede una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi sempre derivanti dall'esecuzione del servizio con un massimale pari ad € 1.000.000,00 (*unmilione/00*); detta polizza dovrà essere mantenuta per tutta la durata del servizio.

Art. 18 – Cessione del contratto e subappalto.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 174 del Codice, il contratto stipulato con il Concessionario potrà essere risolto di diritto ai sensi dell'art. 1453 cod. civ. previa dichiarazione da comunicarsi al Concessionario ed agli eventuali enti finanziatori mediante PEC, nei seguenti casi:

a) ritardo di oltre 45 giorni nella presentazione del progetto esecutivo rispetto ai termini stabiliti all'art. 22 del presente Capitolato e/o mancato recepimento di pareri e prescrizioni vincolanti;

b) interruzione del servizio protratto, senza giustificato motivo, per 20 giorni nell'arco dell'intera durata contrattuale, ovvero di 2 giorni consecutivi;

c) ripetute e gravi inosservanze di norme legislative o regolamentari in materia di sicurezza degli impianti, di prevenzione incendi e di inquinamento atmosferico;

d) gravi violazioni delle clausole contrattuali che compromettano la regolarità del

servizio;

e) cessione di azienda, trasformazione, fusione e scissione in altre imprese che non risultino in possesso dei requisiti di ordine generale, economico-finanziario e tecnico professionale previsti in sede di gara;

f) qualora venga accertata la perdita da parte del Concessionario dei requisiti necessari per l'esecuzione del servizio;

g) in tutti i casi di risoluzione espressa previsti dalla normativa applicabile al presente contratto;

h) qualora il Progetto Esecutivo predisposto dal Concessionario non sia conforme alle indicazioni degli atti di gara e/o a quanto offerto in sede di gara;

i) nei casi di grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo da parte del Concessionario, nell'esecuzione del presente servizio, si applica quanto previsto dall'art. 176 del Codice. A titolo esemplificativo e non esaustivo si considera come grave inadempimento:

- il mancato rispetto o violazione reiterata degli obblighi derivanti dal presente capitolato;

- il mancato rispetto degli obblighi in materia di subappalto;

- la mancata reintegrazione della cauzione definitiva, eventualmente escussa, entro il termine di 15 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'Amministrazione di reintegrazione;

- l'applicazione delle penali per un importo pari o superiore al 10% del valore del canone di gestione e/o fornitura energetica;

- il mancato rispetto degli obblighi di riservatezza, di risarcimento danni da esecuzione e danni a terzi.

Nei predetti casi e in ogni altra ipotesi di risoluzione anticipata del rapporto per

inadempimento del Concessionario, si applicano le condizioni di subentro ai sensi dell'art. 176 comma 8 e 9 del Codice. Resta in ogni caso salvo il diritto del Concedente di pretendere il risarcimento di tutti i danni derivati dalla risoluzione del contratto.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere al recesso unilaterale del contratto ai sensi dell'art. 1671 del Codice Civile con preavviso scritto di 60 giorni e nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 176 comma 4 e 5 del Codice.

In tutti i casi di recesso, il Concessionario deve garantire la continuità del servizio per il tempo necessario all'Amministrazione concedente di affidare la gestione ad altro soggetto.

Art. 19 – Fallimento del Concessionario.

In caso di fallimento del Concessionario troverà applicazione quanto previsto dall'art. 110 del Codice.

Art. 20 – Equilibrio economico finanziario.

In conformità a quanto previsto dall'art. 180 comma 6, il Concessionario ha prodotto, unitamente all'Offerta, il Piano economico finanziario dal quale risulta la sussistenza dell'equilibrio economico finanziario dell'intervento. Resta ferma la possibilità di rivalutazione del Piano Economico Finanziario nelle ipotesi previste dall'art. 182 comma 3 del Codice e dall'articolo 39.3 del Capitolato.

Art. 21 – Verifica dei rischi e piano di monitoraggio.

Il presente contratto di Concessione comporta il trasferimento in capo al concessionario oltre che del rischio di costruzione, anche del rischio di disponibilità, secondo le modalità ed i termini indicati nel capitolato e nella allegata matrice dei rischi.

L'Amministrazione comunale concedente procederà al monitoraggio del rischio al

fine di verificarne la permanenza durante la vigenza del contratto, applicando i sistemi delineati da ANAC, in conformità all'art. 181 comma 4 del Codice e terrà conto della matrice dei rischi allegata al presente Capitolato. A tal fine il Concessionario, ai sensi dell'art. 36 del presente Capitolato, trasmetterà all'Amministrazione entro il 30 dicembre di ciascun anno, una relazione sull'attività svolta, sull'andamento dei servizi prestati e sull'andamento dei consumi energetici degli impianti di illuminazione pubblica. Da detta relazione dovranno risultare in modo particolare le prestazioni e le operazioni effettuate, per la conduzione, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica, nonché gli interventi eseguiti a misura e ogni altro elemento rilevante rispetto alla gestione.

Art. 22 – Controversie.

In caso di insorgenza di controversie relative al contratto in oggetto, è esclusa la competenza arbitrale e la risoluzione delle controversie è demandata al Tribunale competente.

Il Tribunale competente sarà quello di Monza.

Art. 23 – Cessazione, revoca d'ufficio e risoluzione per inadempimento.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 174 del Codice, il contratto di appalto stipulato con il Concessionario potrà essere risolto di diritto ai sensi dell'art. 1453 cod. civ. previa dichiarazione da comunicarsi al Concessionario ed agli eventuali enti finanziatori mediante PEC, nei seguenti casi:

j) interruzione del servizio protratto, senza giustificato motivo, per 20 giorni nell'arco dell'intera durata contrattuale, ovvero di 2 giorni consecutivi;

k) ripetute e gravi inosservanze di norme legislative o regolamentari in materia di sicurezza degli impianti, di prevenzione incendi e di inquinamento atmosferico;

l) gravi violazioni delle clausole contrattuali che compromettano la regolarità del servizio;

m) cessione di azienda, trasformazione, fusione e scissione in altre imprese che non risultino in possesso dei requisiti di ordine generale, economico-finanziario e tecnico professionale previsti in sede di gara;

n) qualora venga accertata la perdita da parte del Concessionario dei requisiti necessari per l'esecuzione del servizio;

o) in tutti i casi di risoluzione espressa previsti dalla normativa applicabile al presente contratto;

p) qualora il Progetto Esecutivo predisposto dal Concessionario non sia conforme alle indicazioni del bando di gara;

q) nei casi di grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo da parte del Concessionario, nell'esecuzione del presente servizio, si applica quanto previsto dall'art. 176 del Codice. A titolo esemplificativo e non esaustivo si considera come grave inadempimento:

- il mancato rispetto o violazione reiterata degli obblighi derivanti dal presente capitolato;

- il mancato rispetto degli obblighi in materia di subappalto;

- la mancata reintegrazione della cauzione definitiva, eventualmente escussa, entro il termine di 15 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'Amministrazione di reintegrazione;

- l'applicazione delle penali per un importo pari o superiore al 10% del valore del canone annuo;

- il mancato rispetto degli obblighi di riservatezza, di risarcimento danni da esecuzione e danni a terzi.

Nei predetti casi e in ogni altra ipotesi di risoluzione anticipata del rapporto per inadempimento del Concessionario, si applicano le condizioni di subentro ai sensi dell'art. 176 comma 8 e 9 del Codice.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere al recesso unilaterale del contratto ai sensi dell'art. 1671 del Codice Civile con preavviso scritto di 60 giorni e nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 176 comma 4 e 5 del Codice.

In tutti i casi di recesso, il Concessionario deve garantire la continuità del servizio per il tempo necessario all'Amministrazione concedente di affidare la gestione ad altro soggetto.

Art. 24 – Obblighi del Concessionario nei confronti dei propri lavoratori dipendenti.

Il Concessionario è obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla normativa vigente.

Il Concessionario è obbligato, a fini retributivi, ad applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dei contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nella Regione Lombardia durante lo svolgimento dei lavori.

Art. 25 – Domicilio del Concessionario.

A tutti gli effetti del presente contratto il Concessionario elegge domicilio presso il Comune di Bellusco.

Art. 26 - Norma di rinvio.

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, le parti dichiarano di richiamare e sottoscrivere le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia, specialmente quelle in materia di contratti pubblici, il bando, il disciplinare

di gara e il Capitolato con i relativi allegati.

Art. 27 - Spese contrattuali.

Sono a carico del Concessionario tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione e registrazione del presente contratto.

Art. 28 – Registrazione.

Ai fini fiscali, si dichiara che i corrispettivi derivanti dall'esecuzione del presente contratto sono soggetti al pagamento dell'IVA, a carico dell'Amministrazione, per cui si richiede la registrazione in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. del 26.04.1986 n. 131, modificato dall'art. 6 del D.L. 30.09.1989 n. 332.

Art. 29 – Riservatezza.

Il Concessionario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'espletamento del servizio. Tale obbligo si estende a tutti gli impianti originari nonché a quelli realizzati con gli interventi proposti in sede di offerta e non riguarda i dati che siano o divengano di pubblico dominio. La responsabilità del Concessionario in materia di rispetto degli obblighi di segretezza anzidetti è estesa anche al proprio personale, nonché ai subappaltatori e al personale di quest'ultimi. In caso di inosservanza, saranno applicate le norme in materia di risoluzione del contratto per grave inadempimento contrattuale così come contenute nell'art. 26 del Capitolato.

Art. 30 - Tracciabilità dei flussi finanziari.

Pena la nullità assoluta del presente contratto, il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche ed integrazioni. A tal fine:

- per il pagamento dei corrispettivi derivanti dal presente contratto, in ottemperanza del comma 7 del citato art. 3, dovrà comunicare, sotto la propria responsabilità, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al presente contratto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;

- dovrà prevedere nei contratti che saranno sottoscritti con imprese, a qualsiasi titolo interessate a lavori, servizi e forniture, oggetto del presente appalto, in veste ad esempio di subappaltatori e/o subcontraenti, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, a pena di nullità assoluta dei contratti stessi;

- dovrà informare l'Amministrazione concedente e la Prefettura di Monza, se ha notizia dell'inadempimento degli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte dei soggetti di cui al precedente punto;

- dovrà trasmettere copia di tutti i contratti sottoscritti con subappaltatori e/o subcontraenti, a qualsiasi titolo interessati a lavori, servizi e forniture, oggetto del presente appalto, al fine di permettere all'Amministrazione di accertare il rispetto delle clausole contrattuali inerenti la tracciabilità da parte di subappaltatori e/o subcontraenti.

L'emissione delle fatture avverrà in modalità elettronica (Decreto MEF 03.04.2013, n. 55) intestata al Comune di Bellusco "codice univoco ufficio UFRZ9I". Ai sensi di quanto previsto dall'art. 16-ter del D.P.R. 633/1972 in materia di scissione dei pagamenti, l'Amministrazione verserà direttamente all'Erario l'IVA applicata dal fornitore sulla fattura.

Art. 31 - Trattamento dei dati personali.

L'Amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 11, comma 1 del D.lgs. 30 giugno 2003 n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", ed a norma di quanto disposto dal Reg. UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, informa il Concessionario che tutti i dati contenuti nel presente contratto e da esso derivanti saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati, per le finalità di gestione del contratto, per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia e saranno trattati sia mediante supporto cartaceo che magnetico. L'Amministrazione informa altresì il Concessionario che egli gode dei diritti di cui all'art. 13 del citato decreto legislativo e di cui al capo III del Reg. UE 2016/679.

Il Concessionario dà atto di aver preso visione dell'Informativa di cui agli artt. 13-14 Reg. UE 2016/679 presso il Comune di Bellusco.

L'Amministrazione comunale informa che titolare del trattamento dei dati è il Comune di Bellusco con sede in Piazza Fratelli Kennedy n. 1.

Art. 32 - Codice di comportamento.

I collaboratori incaricati a qualsiasi titolo dalla società ENEL SOLE S.r.l. e TEA LUCE S.r.l. per l'espletamento del servizio in oggetto del presente contratto sono soggetti, per quanto compatibile, agli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti dell'Unione Lombarda dei Comuni di Bellusco e Mezzago approvato con deliberazione della Giunta dell'Unione n. 5 del 30.01.2018 che viene consegnato in copia alla società ENEL SOLE S.r.l. e che ne rilascia ricevuta.

La violazione degli obblighi previsti dal suddetto Codice comporta la risoluzione di diritto del presente contratto.

Questo atto, scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia, e composto da n. 24 pagine, viene da me letto alle parti a video, che lo approvano e con me lo sottoscrivono, in quanto il contenuto non è in contrasto con l'ordinamento giuridico, apponendo la propria firma digitale previamente da me verificata la validità della firma digitale delle parti ai sensi dell'art. 10 del D.P.C.M. 30 marzo 2009.

Imposta di bollo assolta in modalità telematica mediante "Modello Unico Informatico" ai sensi dell'art. 1, comma 1/bis, del D.P.R. n. 642 del 26.10.1972 come modificato dal D.M. 22.02.2007.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TERRITORIO

Arch. Alberto Carlo Bettini

IL CONCESSIONARIO

Fabio Borghese

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Lucia Pepe